REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII | BARI, 16 OTTOBRE 2012 | N. **149**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1743
Cont. 509/11/AL - Tribunale di Foggia - C.D.D. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio, ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura e accettazione rinuncia con compensazione delle spese.
Pag. 34627

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1744
Cont. 545/09/AL - TAR Puglia Sede di Bari - C.7 c/ Corecom Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.
Pag. 34628

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1779
TAR Bari - S.M. c/ R.P. - Ratifica mandato difensivo a legale interno Avv. Maddalena Torrente.
Pag. 34629

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1798
Consiglio di Stato - Roma -. Società Coop. Ed. R. a r.l. / Regione Puglia. Giudizio di appello avverso la sentenza n. 2220/2011 TAR Lecce. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.
Pag. 34630

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1801
Cont. n. 939/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. REGIONE PUGLIA/ Comune di Martina Franca - Commissario ad acta+altri. Proposizione ricorso. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.
Pag. 34631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1809
Cont. n. 2308/08/GR - Marsella Antonio c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.
Pag. 34632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1817
Trib. Bari sez. Lavoro - Zonno Antonio c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Ettore SBARRA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.
Pag. 34634

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1818
Tribunale Regionale delle acque pubbliche - Napoli - Cannarozzi Giuseppe c/ Regione Puglia - Nomina C.T.P.
Pag. 34635

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1820
Cont. 825/99/N/TO - Tribunale civile di Bari - Regione Puglia c/ S.L.-S.M.-G.C.- Ratifica mandati difensivi all'Avv.to Mario Spinelli, legale esterno.
Pag. 34636

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1831
Cont. 836/12/AL - Tribunale di Bari - E. c/ Regione Puglia - Decreto ingiuntivo n. 1124/2012 - Non costituzione in giudizio.
Pag. 34638

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1832
Cont. 767/12/AL - Tribunale di Bari - I. c/ Regione Puglia - Decreto ingiuntivo n. 1061/2012 - Non costituzione in giudizio.
Pag. 34639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1846
Cont. 714/10/AL - Tribunale di Bari - A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.
Pag. 34639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1874
Cont. 800/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 31353/09 Rg. G.I.P. 19497/08 R.G. P.M. - Tribunale di Bari nonché procedimento penale n. 4842/12 R.G.P.M. e n. 11339/12 R.G.G.I.P. a carico di Tedesco Alberto + altri 32. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.
Pag. 34640

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1875
Cont. 473/11/GA. Corte costituzionale. Presidente del Consiglio Dei Ministri c/Regione Puglia Rinuncia parziale al ricorso ex art. 127 Costituzione del P.d.C. Accettazione della Regione Puglia
Pag. 34643

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1876
Cont. 1223/12/TG - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell' art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n. 18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n. 99 del 6/7/2012- Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e Avv. Maria Grimaldi, legale interno.
Pag. 34644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1877
Cont. n. 424/06/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. G.G. +altri / Regione Puglia - Comune di Galatina. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.
Pag. 34645

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1879
Tribunale di Bari - A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.
Pag. 34646

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1882
Cont. n. 1736/07/SH- T.A.R. Lecce- Comune di Leporano c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Domenico Tanzarella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 34647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1883
Cont. n. 980/2006/GA. - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c. e Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Lorusso Vincenzo c/ Regione Puglia Competenze professionali Avv. Federica Romani. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 34649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1884
Cont. n. 2084/05/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Cappello Vincenzo +7 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Campanelli Maria Domenica. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.
Pag. 34650

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1885
Cont. 325/06/DL - Consiglio di Stato -Regione Puglia c/dr Aurelio Filippi Filippi, competenze professionali Avv. Giuseppe MACCHIONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.
Pag. 34652

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1886
Contt. 3602/04/TO - Consiglio di Stato - Comune di Ascoli Satriano c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giuseppe MACCHIONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.
Pag. 34654

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1887
Cont. n. 941/97/P. - Consiglio di Stato - REGIONE PUGLIA c/ DE VITIS Francesco. Competenze Avv. Nicola Stefanizzo. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 34655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1888
Cont. n. 1998/04/B. - TAR Puglia Bari - RIZZI Francesco c/REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Emilio Toma. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 34657

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1889
Cont. n. 700/96/CO. - Pretura di Milano - AMPLIFON S.p.A./REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Michele Cordola. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 34658

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1890
Cont. n. 1131/1997/TO. - TAR Puglia Bari - CAMER S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Aldo Loiodice. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.
Pag. 34660

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1743

Cont. 509/11/AL - Tribunale di Foggia - C.D.D. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio, ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura e accettazione rinuncia con compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso depositato il 21.1.2011 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza il 15.3.2011, il sig. Costanzo Del Duca a chiesto al Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, di "*A) accertare e dichiarare sussistente in capo all'ENAC PUGLIA, Ente di Formazione Canossiano "C. Figliolia", l'obbligazione contrattuale di attuare la procedura di ricollocazione prevista dal CCNL sulla Formazione Professionale in favore del ricorrente, sig. Del Duca Costanzo; B) Per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento dell'ENAC PUGLIA a tale obbligazione e condannare l'ENAC PUGLIA, Ente di Formazione Canossiano "C. Figliolia" di Foggia, a corrispondere, a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento, al sig. Del Duca Costanzo, la retribuzione allo stesso spettante a far tempo dal mese di gennaio 2006, epoca del licenziamento e data di maturazione del diritto alla ricollocazione lavorativa in favore del ricorrente, presso l'Ente ENAC PUGLIA, oltre interessi legali e svalutazione monetaria sino a tutt'oggi o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in applicazione equitativa della legge eventualmente a computarsi in relazione alla durata dei corsi di formazione regionale attivati presso l'ENAC PUGLIA, sino a tutt'oggi; C) Dichiarare obbligato l'Ente ENAC PUGLIA di Foggia, quale ente assegnatario dei corsi di formazione, a ricollocare presso di sé il ricorrente sig. Del Duca; D) condannare l'Ente medesimo al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA";*
- con nota prot. AOO_137/27/09/2011/0026408, il Servizio Formazione Professionale ha evidenziato la necessità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 28.11.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;
- il difensore nominato, quindi, si è costituito in giudizio con memoria di costituzione del 28.11.2011, chiedendo il rigetto delle avverse domande;
- con nota prot. AOO_137/23/07/2012/0020284, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato al difensore costituito che, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione fra il ricorrente e l'ENAC Puglia e in considerazione dell'avversa richiesta, nulla osta ad abbandonare il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese legali;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia e contestualmente, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione fra il ricorrente e l'ENAC Puglia, deliberi di lasciar estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese di causa.

Settore di Spesa: Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Formazione Professionale;

Valore della causa: indeterminato di rilevante interesse.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Foggia, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di autorizzare l'avv. Marina Altamura, difensore della Regione, a lasciare estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con compensazione delle spese di causa;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1744

Cont. 545/09/AL - TAR Puglia Sede di Bari - C.7 c/ Corecom Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto notificato il 13.12.2010, la società Canale 7 s.r.l. ha proposto ricorso, dinanzi al TAR Puglia - sede di Bari, per l'esecuzione della sentenza n. 1388/2010 di accoglimento del ricorso n. 606/09 r.g.;
- il Corecom Puglia ha comunicato l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di dare atto dell'avvenuto adempimento, per quanto di competenza, al dispositivo della sentenza n. 1388/2010;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 14.1.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Co.re.com. Puglia;

Valore della causa: euro 204.844,94.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2012, n. 1779

TAR Bari - S.M. c/ R.P. - Ratifica mandato difensivo a legale interno Avv. Maddalena Torrente.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- il sig. Spagnoli Matteo, con ricorso al TAR Bari, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di rischio da radiazioni ex art. 1 L. 460/1988 ed art. 54 DPR 384/1990, nonché la monetizzazione del relativo congedo ordinario, previsto dalla suddetta normativa, per il personale sottoposto professionalmente a rischio da radiazioni ionizzanti, non fruito - a suo dire - per causa imputabile alla USL Ba/10.
- Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi, il Presidente p.t della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R. conferiva in data 23/12/2000 mandato difensivo all'avv. Maddalena Torrente, legale interno (in servizio presso l'ex Settore Legale della G.R.).
- Rilevato che agli atti del fascicolo risulta mancante l'atto di ratifica, si propone che la G.R. provveda a ratificare, ora per allora, la decisione a suo tempo assunta.

(Valore della causa: euro 1.989,62, oltre interessi e svalutazione; Settore di spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV, lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare in sanatoria, ora per allora, l'operato del Presidente p.t. della G.R. in merito al conferimento del mandato difensivo di cui in premessa all'avv. Maddalena Torrente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1798

Consiglio di Stato - Roma -. Società Coop. Ed. R. a r.l. / Regione Puglia. Giudizio di appello avverso la sentenza n. 2220/2011 TAR Lecce. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 26/1/2011, notificato il 31 detti, la Coop.Ed. R. a r.l. con sede in San Vito dei Normanni ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, la determinazione n.637 del 2/11/2010 con cui il Dirigente del Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia ha disposto di ridurre il contributo in conto interessi concesso alla stessa Soc. Rossana per un alloggio, e contestualmente ha richiesto la restituzione dei contributi già erogati per una somma complessiva di euro 52.157,13, oltre interessi, con riserva di attivare le procedure di recupero in caso di mancata restituzione.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.860 dell'8/2/2011 del Servizio Politiche Abitative firmata dal Dirigente, sig. Natale Palmieri, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, successivamente ratificato della G.R., ha conferito in data 9/2/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il prefato ricorso è stato respinto il TAR Puglia - Sede di Lecce- con sentenza n.2220/2011, avverso cui la Coop. Ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato iscritto al n.5229/2012.
- Data l'importanza della questione, confermata per le vie brevi anche dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, nonché l'esito favorevole del giudizio di primo grado, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi nel giudizio di appello.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/7/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: euro 60.000,00; Settore dispesa: Servizio Politiche Abitative.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in appello in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1801

Cont. n. 939/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. REGIONE PUGLIA/ Comune di Martina Franca - Commissario ad acta+altri. Proposizione ricorso. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto dalle sigg.re D.I.A, D.I.G. e L.C., ai sensi dell'art.21-bis L.1034/1971, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione Comunale di Martina Franca sull'obbligo, statuito con sentenze n.1545/2000 del TAR Lecce e n.434/2009 del Consiglio di Stato, di ritipizzare alcune aree oggetto di vincoli espropriativi decaduti, il TAR Lecce con sentenza n.2651/2010 ha dichiarato l'inadempimento del Comune di Martina Franca ed ha nominato all'uopo il Commissario ad acta nella persona del Dirigente p.t. del Settore Urbanistico del Comune di Francavilla Fontana.
- Il Commissario ad acta ha adottato le deliberazioni n.1 del 9/3/2011 e n.1-bis del 15/4/2011, con cui ha ritipizzato in variante al PRG le aree di causa, e succes- sivamente, senza rimettere al Servizio Urbanistica Regionale, per gli adempimenti propedeutici alla definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 L.R. n.56/1980, ha pure provveduto direttamente alla definitiva approvazione della variante con delibera n.2 del 9/9/2011.
- Con nota prot. n.6409 del 21/6/2012, il Servizio Urbanistica Regionale ha rappresentato motivi di illegittimità della delibera commissariale n.2/2011 in relazione al procedimento esperito, per non aver inviato la proposta variante agli uffici regionali, come previsto dalla legge regionale urbanistica e come statuito dalle sentenze del TAR Lecce n.1545/2000 e del Consiglio

di Stato n. 434/2009, sicchè ha fatto presente l'opportunità di proporre ricorso.
- In conseguenza, data l'importanza della questione e degli interessi pubblici coinvolti, si è ravvisata l'opportunità di proporre dinanzi al TAR Lecce ricorso per ottenere la declaratoria di nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato e di inadempimento all'obbligo di concludere il procedimento di ritipizzazione mediante invio della variante presso i competenti uffici regionali, nonché la condanna alla conclusione del procedimento.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/7/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, per proporre il ricorso di cui innanzi.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre la lite di cui trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre il ricorso meglio descritto in narrativa dinanzi al TAR Puglia Sede Lecce, in relazione al contenzioso di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2012, n. 1809

Cont. n. 2308/08/GR - Marsella Antonio c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Francesco Tanzarella.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta

Professionalità, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 2244 del 26/11/08 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'avv. Francesco Tanzarella nel giudizio promosso innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce dal dipendente regionale, sig. Antonio Marsella, per l'esatta esecuzione del giudicato ovvero per la ottemperanza, a valere comunque come reclamo al giudice dell'esecuzione in relazione alle sentenze del TAR Puglia sezione di Lecce n. 816/04, 2739/05 e 3713/06, nonché per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione del dirigente f.f. dell'Ufficio II Gestione del ruolo e contenzioso Personale n.571 del 23/6/08, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato;
- Il TAR Puglia sezione di Lecce con sentenza n. 3520/08 del 6/11/08 ha accolto il ricorso di che trattasi e, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Puglia di dare esatta esecuzione alle sentenze del TAR Puglia sezione di Lecce n. 816/04, 2739/05 e 3713/06 nel termine di 30 giorni;
- Con successivo provvedimento n. 227 del 25/2/2009 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza n. 3520/08 del TAR Puglia sezione di Lecce a mezzo del medesimo legale, avv. Francesco Tanzarella;
- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5497/09 ha respinto l'appello, così come proposto dalla Regione Puglia;
- In data 25/5/2012 il sig. Antonio Marsella ha notificato alla Regione Puglia istanza per la corretta esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 3508/08, presentata innanzi al medesimo Tribunale;
- Il Servizio Personale e Organizzazione con nota prot. AOO 106 0014311 del 20/6/2012 ha fornito relazione sui fatti di causa, rappresentando di aver provveduto alla esatta esecuzione della sentenza n. 3508/08 di cui innanzi;
- il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 781/12) e con proprio provvedimento del 3/7/2012, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Francesco Tanzarella, nato il 10/2/1959, già officiato nel connesso e presupposto giudizio (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che le competenze e le spese spettanti per il presente incarico professionale sono state pattuite per un importo preventivo onnicomprensivo pari a euro 3.000,00 (comprensivo di IVA e CAP) giusta convenzione sottoscritta tra il professionista officiato, avv. Francesco Tanzarella, e il Coordinatore dell'Avvocatura, avv. Vittorio Triggiani in data 2/7/2012;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 67.621,95; Settore di Spesa: Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La somma di euro 3.000,00, comprensiva di IVA e CAP, di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto, spettante all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce a mezzo dell'Avv. Francesco Tanzarella;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1817

Trib. Bari sez. Lavoro - Zonno Antonio c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Ettore SBARRA, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 351 del 27/03/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'Avv. Ettore Sbarra per la costituzione, nel giudizio dinnanzi al Trib di Bari sez. Lavoro promosso ex art. 414 c.p.c. dal sig. Antonio Zonno nella qualità di dipendente regionale.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizi Sociali)

- Con la determinazione n. 315 del 15/06/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale di Bari sez. Lavoro con sentenza n. 16263/08 del 16/07/2008 ha respinto il ricorso compensando le spese di giudizio.
- L'Avv. Ettore Sbarra, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettera del 10/10/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 2.136,36 oltre CAP e IVA, non detratto l'acconto percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la maggiorazione del 15% degli onorari stante l'esito parzialmente favorevole, applicando la riduzione del 10% formulata con la nota del 10/05/2012, in euro 1.673,06 comprensiva del CAP (4%), dell'IVA (21%) e della ritenuta fiscale, ma al netto dell'acconto.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della

Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.673,06 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Ettore Sbarra, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.673,06 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 1.673,06 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'Avv. Ettore Sbarra;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.673,06 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1818

Tribunale Regionale delle acque pubbliche - Napoli - Cannarozzi Giuseppe c/ Regione Puglia - Nomina C.T.P.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'Avvato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 151 T.U. 1775/1933 il sig. Cannarozzi Giuseppe chiamava in giudizio la Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano dinanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Napoli, perché la ritenevano responsabile dei danni subiti alle loro proprietà a causa dell'esondazione del Canale Santa Barbara.
- Il Presidente della G.R. con proprio provvedimento, regolarmente ratificato, conferiva mandato di rappresentanza e difesa della Regione Puglia all'avv. Maria Scattaglia, dell'Avvocatura Regionale.
- Appare necessario, allo stato, provvedere alla designazione del C.T.P. della R. P., nominandolo nella persona del prof. ing. Agostino Chiaradia, già nominato in altre simili occasioni dalla G. R., facendosi apprezzare per la professionalità dimostrata.

(valore della controversia: euro 190.893,00; servizio di spesa: servizio opere pubbliche)

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 11.827,39, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 7.213,16 contributo INPS al 4% e contributo CNPIA al 4 % inclusi, per compenso professionale pattuito con il professionista officiato;
- euro 4.001,38 per spese vive da rimborsare al professionista;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 4.001,38 per spese vive da rimborsare.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, sottoscritte dal responsabile del procedimento e dall'avvocato coordinatore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di nominare consulente tecnico di parte nella controversia indicata in narrativa il prof. ing. Agostino Chiaradia, nato il 27/06/1947.

- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1820

Cont. 825/99/N/TO - Tribunale civile di Bari - Regione Puglia c/ S.L.-S.M.-G.C.- Ratifica mandati difensivi all'Avv.to Mario Spinelli, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Corte di Cassazione con sentenza n.18223/2009 ha accolto l'impugnazione del lodo arbitrale, sottoscritto in data 15/6/2001-con cui veniva definita la controversia insorta tra gli ingegneri Giuseppe Carulli, Salvo Macchia e Domingo Sylos Labini e la Regione Puglia, relativa al compenso professionale dovuto per la direzione di lavori afferenti la realizzazione della strada regionale n.6,con l'accoglimento parziale delle domande proposte e la condanna della Regione al pagamento di £ 150.293,481(euro 77.620,00)oltre interessi legali.
- La Regione Puglia, in esecuzione del citato lodo, con Determina n.551/2004, aveva liquidato in favore dei citati professionisti la complessiva somma di euro 147.708,18, di cui euro 96.273,75 quale sorte capitale, euro 22.675,77 per interessi e euro 28.758,66 per spese legali e diritti,
- Pertanto, a seguito dell'avvenuto annullamento del lodo, provvisoriamente esecutivo, l'ente Regione Puglia a mezzo del proprio difensore avv. Mario Spinelli, chiedeva ai citati professionisti la restituzione delle somme loro corrisposte, con gli interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento sino al 30.09.2010,nonché le spese legali di soccombenza liquidate a loro carico dalla Corte di Cassazione.
- Gli ingg.ri Carulli, Macchia e Sylos Labini restituivano a mezzo di n.3 assegni circolari, la complessiva somma di euro 21.033,63 in pagamento delle sole spese e competenze legali.
- Pertanto la Regione Puglia deve realizzare il proprio diritto di credito, nei confronti dei citati professionisti, per le restanti somme da loro dovute, stante la citata decisione della Corte di Cassazione.
- Il Presidente della G.R., ritenuto necessario intraprendere l'anzidetta azione di recupero, innanzi al Tribunale civile di Bari, con n.3 propri provvedimenti urgenti del 3/4/2012, salvo ratifica da parte della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art.1,comma 4 della l.r.26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno-, ha confermato l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all' Avv.Mario Spinelli..
- Si dà atto, che i 3 distinti mandati al legale esterno sono stati conferiti per un importo predefinito pari ad euro 5.000,00 cadauno, oltre IVA, CAP e spese, al lordo della ritenuta d'acconto, il tutto come concordato nelle convenzioni stipulate tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore, facente parte integrante della racc.ta di incarico prot. n. 11/L/7652/2012

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di recuperare coattivamente il suddetto credito..

(Valore della controversia: tra euro 51.700,00 e 103.300,00; Settore di Spesa: Servizio Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 19.551,00 (per i tre giudizi), è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 18.876,00. IVA e CAP inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- euro 675,00 per spese per contributo unificato per i tre giudizi.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad euro 10.113,00, inclusi IVA, CAP e spese per contributo unificato.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere al recupero dei crediti di cui in narrativa, a mezzo dell'avv.. Mario Spinelli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1831

Cont. 836/12/AL - Tribunale di Bari - E. c/ Regione Puglia - Decreto ingiuntivo n. 1124/2012 - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso per art. 633 c.p.c. e pedissequo decreto notificato il 4.6.2012, è stato ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore di E. della somma di euro 330.959,59 oltre interessi di mora e spese legali, quale residuo credito riveniente dall'attività formativa professionale relativa al percorso "*Offerta Formativa Sperimentale di istruzione e formazione professionale*";
- con nota del 13.7.2012 prot. 14428, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che "*l'Amministrazione regionale non intende proporre opposizione avverso il notificato decreto atteso che, dall'analisi delle determinazioni di approvazione dei rendiconti e delle determinazioni di liquidazione, emerge la sussistenza dei crediti vantati dall'ente E. nella misura esattamente indicata*";

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1124/2012 notificato da E.;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1832

Cont. 767/12/AL - Tribunale di Bari - I. c/ Regione Puglia - Decreto ingiuntivo n. 1061/2012 - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 633 c.p.c. e pedissequo decreto munito della provvisoria esecuzione, notificato il 22.5.2012, è stato ingiunto alla Regione Puglia il pagamento in favore di E. della somma di euro 215.041,41 oltre interessi e spese di procedura;
- con nota del 27.6.2012 prot. 17921, il Servizio Formazione Professionale ha comunicato che "*l'Amministrazione regionale non intende proporre opposizione avverso il notificato decreto atteso che, dall'analisi delle determinazioni di approvazione dei rendiconti, emerge la sussistenza dei crediti vantati dall'ente I. nella misura esattamente indicata*";

Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1061/2012 notificato da I.;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1846

Cont. 714/10/AL - Tribunale di Bari - A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 876/2010, notificato l'11.5.2010, l'A. ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento della somma di euro 82.220,00 oltre interessi e spese della procedura, liquidate in euro 1.190,00 oltre spese generali e accessori di legge;
- il Servizio Formazione Professionale, con nota del 4.6.2010 prot. 15904, ha fatto presente l'opportunità di opporre il provvedimento monitorio notificato all'Amministrazione Regionale;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 18.6.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di opporre il decreto ingiuntivo n. 876/2010 del Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale;
Valore della causa: euro 82.220,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di opporre il decreto ingiuntivo n. 876/2010 del Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1874

Cont. 800/12/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 31353/09 Rg. G.I.P. 19497/08 R.G. P.M. - Tribunale di Bari nonché procedimento penale n. 4842/12 R.G.P.M. e n. 11339/12 R.G.G.I.P. a carico di Tedesco Alberto + altri 32. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Il Vice Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura e sulla

scorta egli atti contenuti nel fascicolo regionale, riferisce quanto segue.

In data 19 giugno 2012 è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso delle fissazioni delle udienze, con inizio il giorno 21/09/2012, relativo al procedimento penale n. *31353/09 Rg. GIP. 19497/08 R.G. P.M,* pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. Diella) nei confronti di:

1) TEDESCO Alberto (nato a Bari l'8 aprile 1949),
2) MALCANG1 Mario (nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1959);
3) VALENTE Vincenzo (nato a Bisceglie il 10 maggio 1943);
4) SCODITTI Guido (nato a Mesagne il 20 giugno 1943);
5) DE PIETRO Felice (nato a Molfetta il 9 aprile 1951);
6) TRAGNI Filippo (nato ad Altamura il 16 ottobre 1959);
7) DEL RE Nicola (nato a Mola di Bari il 2 gennaio 1949);
8) CALASSO Alessandro, nato a Bari il 6 marzo 1948),
9) COLELLA Antonio (nato a Trani l'01 dicembre 1948);.
10) STALLONE Tommaso Antonio (nato a Bisceglie il 28 agosto 1964);
11) SCHIRALDI Adolfo (nato a Triggiano il 13 novembre 1955);
12) SIGRISl Aldo (nato a Terlizzi il 3 gennaio 1960);
13) RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972);
14) BALESTRAZZI Paolo Emilio (nato a Bari il 30 settembre 1954)
15) PETRONELLA Francesco (nato ad Altamura il 5 novembre 1957)
16) COLUMELLA Michele (nato ad Altamura il 24 maggio 1967)
17) RANA Diego Romano (nato a Bisceglie il 28 febbraio 1959);
18) GAROFOLl Giovanni Leonardo (nato a Trani il 30 ottobre 1945);
19) ALBANESE Paolo (nato a Terlizzi il 16 gennaio 1960);
20) DE FIL1PPIS Vincenzo (nato a Rutigliano il 5 marzo 1956);
21) DE NICOLO' Marco (nato a Bari il 21 maggio 1950)
22) ANNOSCIA Sabino (nato a Bari il 26 giugno 1978),
23) DECARO Giovanni (nato a Noicattaro il 2 aprile 1942),
24) DECARO Antonio (nato a Bari il 17 luglio 1970),
25) COSENTINO Lea (nata a Ruvo di Puglia il 13 maggio 1968),
26) D'ADDATO Gabriele (nato a Bisceglie il 28 ottobre 1957),
27) ACQUAVIVA Antonio (nato a Bari il 4 dicembre 1956);
28) BORRACCINO Giuseppe Maria (nato a Barletta il 31 agosto 1948),
29) LIANTONIO Giuseppe (nato a Palo del Colle il 21 gennaio 1938),
30) MARZOCCA Domenico (nato a Bari ii 20 ottobre 1951),
31) LOVECCHIO Luciano (nato a Conversano il 20 gennaio 1944),
32) PANSlNI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953);
33) FIORE Graziano (nato a Bari il 6 maggio 1957)

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M riguarda varie ipotesi di reato che vanno dall'associazione a delinquere, alla concussione, all'abuso d'ufficio, alla turbata libertà degli incanti, alla rivelazione ed utilizzazioni di segreti d'ufficio, alla truffa, alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, alla falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, al peculato, alla falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati e/o autorizzazioni amministrative, alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, al favoreggiamento, reati questi perpetrati ai danni dell'Ente Regione.

Successivamente, in data 18.7.2012 è stato notificato alla Regione avviso (del 17.2.2012) di fissazione di udienza preliminare e seconda richiesta di rinvio a giudizio del 20.6.2012 relativa ad un secondo procedimento penale (connesso al primo dianzi citato) recante n. 4842/12 R.G.P.M. e n. 11339/12 R.G.G.I.P. (e riguardante i soli capi

di imputazione per truffa e corruzione, già rubricati sotto la lettera I ed L della prima richiesta di rinvio a giudizio del 30.3.2012). La prima udienza è sempre fissata per il 21.9.2012 innanzi al G.U.P. dott. Diella del Tribunale di Bari. Ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.R. 18/2006, espresso dal Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, e della nota esplicativa dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 11/L/17447 in data 25 settembre 2012, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. *31353/09 Rg. GIP. 19497/08 R.G. P.M,* pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. Diella) nei confronti di: TEDESCO Alberto (nato a Bari l' 8 aprile 1949) - MALCANG1 Mario (nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1959)- VALENTE Vincenzo (nato a Bisceglie il 10 maggio 1943) - SCODITTI Guido (nato a Mesagne il 20 giugno 1943) - DE PIETRO Felice (nato a Molfetta il 9 aprile 1951) - TRAGNI Filippo (nato ad Altamura il 16 ottobre 1959) - DEL RE Nicola (nato a Mola di Bari il 2 gennaio 1949) - CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948) - COLELLA Antonio (nato a Trani l'01 dicembre 1948) - STALLONE Tommaso Antonio (nato a Bisceglie il 28 agosto 1964) - SCHIRALDI Adolfo (nato a Triggiano il 13 novembre 1955) - SIGRISl Aldo (nato a Terlizzi il 3 gennaio I960) - RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972) - BALESTRAZZI Paolo Emilio (nato a Bari il 30 settembre 1954) - PETRONELLA Francesco (nato ad Altamura il 5 novembre 1957) - COLUMELLA Michele (nato ad Altamura il 24 maggio 1967) RANA Diego Romano (nato a Bisceglie il 28 febbraio 1959 - GAROFOLI Giovanni Leonardo (nato a Trani il 30 ottobre 1945) - ALBANESE Paolo (nato a Terlizzi il 16 gennaio 1960) - DE FILIPPIS Vincenzo (nato a Rutigliano il 5 marzo 1956) - DE NICOLO' Marco (nato a Bari il 21 maggio 1950) - ANNOSCIA Sabino (nato a Bari il 26 giugno 1978) - DECARO Giovanni (nato a Noicattaro il 2 aprile 1942) - COSENTINO Lea (nata a Ruvo di Puglia il 13 maggio 1968) - D'ADDATO Gabriele (nato a Bisceglie il 28 ottobre 1957) - ACQUAVIVA Antonio (nato a Bari il 4 dicembre 1956) - BORRACCINO Giuseppe Maria (nato a Barletta il 31 agosto 1948) - LIANTONIO Giuseppe (nato a Palo del Colle il 21 gennaio 1938) - MARZOCCA Domenico (nato a Bari ii 20 ottobre 1951) - LOVECCHIO Luciano (nato a Conversano il 20 gennaio 1944) - PANSlNI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953) - FIORE Graziano (nato a Bari il 6 maggio 1957), al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato Antonella Loffredo dell'Avvocatura regionale.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

(Valore della controversia: straordinaria importanza - Servizio di Spesa: Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di autorizzare nei procedimenti penale

n. *31353/09 Rg. GIP. 19497/08 R.G. P.M, e n.* 4842/12 R.G.P.M. e n. 11339/12 R.G.G.I.P., entrambi pendenti dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. Diella) la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati: TEDESCO Alberto (nato a Bari l'8 aprile 1949) - MALCANGI Mario (nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1959)- VALENTE Vincenzo (nato a Bisceglie il 10 maggio 1943) - SCODITTI Guido (nato a Mesagne il 20 giugno 1943) - DE PIETRO Felice (nato a Molfetta il 9 aprile 1951) - TRAGNI Filippo (nato ad Altamura il 16 ottobre 1959) - DEL RE Nicola (nato a Mola di Bari il 2 gennaio 1949) - CALASSO Alessandro (nato a Bari il 6 marzo 1948) - COLELLA Antonio (nato a Trani l'1 dicembre 1948) - STALLONE Tommaso Antonio (nato a Bisceglie il 28 agosto 1964) - SCHIRALDI Adolfo (nato a Triggiano il 13 novembre 1955) - SIGRISl Aldo (nato a Terlizzi il 3 gennaio I960) - RUBINO Elio (nato a Bari il 24 ottobre 1972) - BALESTRAZZI Paolo Emilio (nato a Bari il 30 settembre 1954) - PETRONELLA Francesco (nato ad Altamura il 5 novembre 1957) - COLUMELLA Michele (nato ad Altamura il 24 maggio 1967) - RANA Diego Romano (nato a Bisceglie il 28 febbraio 1959 - GAROFOLl Giovanni Leonardo (nato a Trani il 30 ottobre 1945) - ALBANESE Paolo (nato a Terlizzi il 16 gennaio 1960) - DE FIL1PPIS Vincenzo (nato a Rutigliano il 5 marzo 1956) - DE NICOLO' Marco (nato a Bari il 21 maggio 1950) - ANNOSCIA Sabino (nato a Bari il 26 giugno 1978) - DECARO Giovanni (nato a Noicattaro il 2 aprile 1942) - COSENTINO Lea (nata a Ruvo di Puglia il 13 maggio 1968) - D'ADDATO Gabriele (nato a Bisceglie il 28 ottobre 1957) - ACQUAVIVA Antonio (nato a Bari il 4 dicembre 1956) - BORRACCINO Giuseppe Maria (nato a Barletta il 31 agosto 1948) - LIANTONIO Giuseppe (nato a Palo del Colle il 21 gennaio 1938) - MARZOCCA Domenico (nato a Bari ii 20 ottobre 1951) - LOVECCHIO Luciano (nato a Conversano il 20 gennaio 1944) - PANSlNI Nicola (nato a Bari il 21 marzo 1953) - FIORE Graziano (nato a Bari il 6 maggio 1957);

- di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa *2/2010;*
- di dare atto che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1875

Cont. 473/11/GA. Corte costituzionale. Presidente del Consiglio Dei Ministri c/Regione Puglia Rinuncia parziale al ricorso ex art. 127 Costituzione del P.d.C. Accettazione della Regione Puglia

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso ex art. 127 ha chiesto alla Corte Costituzionale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 1 del 04/01/2011 recante:" Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia", con specifico riguardo all'art.9 comma 1, all'art.10 comma 1 e all'art.11 commi 1, 2, 3, 4, e 5, all'art. 13, perché in contrasto con l'art. 117 comma 2 e 3 della Costituzione.

Considerato l'interesse della Regione Puglia alla conferma della legittimità costituzionale della legge regionale innanzi richiamata, si è ritenuto di dover resistere al ricorso di che trattasi dinanzi alla Corte Costituzionale, a mezzo del Prof. avv.Marcello CECCHETTI.

Il prefato legale, in data 19 settembre 2012 ha comunicato che il P.d.C ha depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale, atto di rinuncia parziale al ricorso ex art. 127 Costituzione in relazione alla censura concernente l'art. 11, commi da 2 a 5 della L.R. n.1/2011.

Pertanto nel prendere atto della rinuncia parziale di cui innanzi, occorre procedere all'accettazione formale della stessa.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s,m,i,

La presente deliberazione non comporta implicazioni di nature finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultante istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett. K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di accettare la rinuncia parziale del P.d.C. al ricorso ex art. 127 Costituzione in relazione alla censura concernente l'art. 11, commi da 2 a 5 della L.R. n. 1/2011;
- Di confermare la resistenza al ricorso in narrativa specificato;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1876

Cont. 1223/12/TG - Corte Costituzionale. Presidenza del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell' art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n. 18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n. 99 del 6/7/2012- Nomina dei difensori, Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e Avv. Maria Grimaldi, legale interno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 27/8/2012 è stato notificato ricorso ex art. 127 della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n. 18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n. 99 del 6/7/2012, recante: *"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"*;
- Si ravvisa necessario resistere al giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n.18/2012 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Avv. Vittorio Triggiani, e l'Avv. Maria Grimaldi, legale interno della medesima Avvocatura;
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del

medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della Legge della Regione Puglia n.18 del 3/7/2012, pubblicata sul BUR n.99 del 6/7/2012, ad oggetto "*Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012*";

- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'Avv. Vittorio Triggiani, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e l'avv. Maria Grimaldi, legale interno della medesima Avvocatura;

- l'incarico difensivo di cui al presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1877

Cont. n. 424/06/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. G.G. +altri / Regione Puglia - Comune di Galatina. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 26/4/2012, iscritto al n.620/2012,.G. ed altri hanno hanno adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce-, per l'ottemperanza alla sentenza n.434/2006 del TAR Lecce, e per l'annullamento in parte qua della variante puntuale al PUG di Galatina, di cui alle DGR n.138/2011 e n.101/2012.
- Con comunicazioni anche telematiche, data anche l'importanza della questione ed i precedenti giudizi inter partes, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in

data 3/7/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2012, n. 1879

Tribunale di Bari - A. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso *ex* art. 702 c.p.c. notificato il 31.1.2011, l'A. ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale di Bari al fine di ottenere il riconoscimento della maggiore retribuzione riconosciuta in favore del sig. Rocco Petrelli con sentenza n. 14376/09 del Tribunale di Bari (già corrisposta da A.) e la condanna della Regione Puglia e della Provincia di Bari al pagamento di tali somme oltre interessi e spese del giudizio;
- il Servizio Formazione Professionale, con nota del 3.2.2011 prot. 6331, ha fatto presente l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione Regionale;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo

ratifica della G.R., in data 3.3.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Formazione Professionale;

Valore della causa: euro 9.422,91.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1882

Cont. n. 1736/07/SH- T.A.R. Lecce- Comune di Leporano c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Domenico Tanzarella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso innanzi al T.A.R. sez.di Lecce, il Comune di Leporano chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della nota del Dirigente dell'Assessorato alle Opere Pubbliche- Settore Lavori Pubblici- del 27 marzo 2007 prot. n. 3310 relativa agli interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle reti infrastrutturali (FESR), nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali;

- con provvedimento n. 1150 dell'11/07/2007 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito in data 23/01/2007 dal Presidente all'Avv. Domenico Tanzarella, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- con Decreto n. 2559/2008 il T.A.R. Lecce dichiarava il ricorso estinto per rinuncia (da parte del ricorrente), compensando le spese;
- il citato legale, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura in data 13/10/2008 prot. n. 11/L/23299,per un importo complessivo di euro 12.340,00, al lordo di ritenuta d'acconto e dell'acconto erogato con D.D dell'Avvocatura. n. 457 del 19/07/2007;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 1.734,47, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto;
- considerato che il citato provvedimento di ratifica incarico non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.734,47 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 1.734,47 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 1.734,47 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione,che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.734,47, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Domenico Tanzarella;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.734,47, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art. 12,co. 2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002 n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1883

Cont. n. 980/2006/GA. - Tribunale di Bari - Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c. e Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Lorusso Vincenzo c/ Regione Puglia Competenze professionali Avv. Federica Romani. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dinanzi al Tribunale di Bari- Sez. Lavoro-, il sig. Lorusso Vincenzo chiedeva la reintegra nelle mansioni di addetto stampa, nonché l'inquadramento nel ruolo dell'Ufficio Stampa della Regione;
- con deliberazione n. 1247 del 15/07/2008 la G.R., ratificando in sanatoria il mandato difensivo conferito in data 25/05/2006 dal Presidente all'Avv. Federica Romani, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- con ordinanza del 23/07/2007 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dr.ssa Beatrice Notarnicola rigettava il ricorso, compensando le spese;
- con ricorso notificato in data 31/08/2007 il sig. Lorusso proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi allo stesso Tribunale, avverso la citata ordinanza;
- con provvedimento n. 1248 del 15/07/2008 la G.R. ratificando in sanatoria il mandato difensivo conferito d'urgenza dall'Assessore regionale alle OO.PP. dott. Onofrio Introna - giusta delega presidenziale del 6/8/2007, all'avv. Federica Romani, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- con ordinanza del 25/10/2007 il Tribunale di Bari, riunito in Camera di Consiglio rigettava il reclamo proposto dal Sig. Lorusso compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio cautelare;
- L'Avv. Romani, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia in data 25/09/2008 note specifiche,(Prot. n. 11/L/21986), per un importo complessivo di euro 2.906,00, oltre I.V.A., C.A.P., al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto degli acconti percepiti;
- con nota fax dell'1/08/2012, ad integrazione delle citate notule, il professionista demandava all'Amministrazione l'applicazione d'ufficio della maggiorazione del 15% sugli onorari(prevista dalle condizioni di conferimento incarico), precedentemente omessa per mero errore materiale;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, le suddette parcelle sono state rideterminate nell'importo complessivo di euro 4.038,75, al lordo di ritenuta;
- considerato che i provvedimenti di ratifica incarichi all'Avv.Romani non prevedevano l'assunzione dell'impegno di spesa per gli interi giudizi (fissati esclusivamente nei limiti degli acconti liquidati con D.D. n. 596 e 597/2008) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 4.038,75 ed alla connessa variazione di bilancio - esercizio 2012 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del

15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 4.038,75 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.038,75 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto degli acconti erogati) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O."Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 4.038,75, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Federica Romani;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 4.038,75, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1884

Cont. n. 2084/05/GA - Tribunale Lecce - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Cappello Vincenzo +7 c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Campanelli Maria Domenica. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- i Sigg.ri Cappello Vincenzo + 7,dipendenti regionali inquadrati nella categoria D con decorrenza giuridica 1/11/2000 ed economica dal 1/03/2005, con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedevano al Giudice del Lavoro di Lecce di dichiarare in via provvisoria ed urgente il proprio diritto ad essere inquadrati anche agli effetti economici della qualifica conseguita a far tempo dalla prima data;
- con deliberazione n. 89 del 06/02/2006, la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv.Maria Domenica Campanelli, deliberava di resistere al giudizio in oggetto;
- il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce con ordinanza del 15/12/2005 rigettava il ricorso propostocompensando le spese processuali;
- L'Avv. Campanelli, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 4/01/2006, nota specifica, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 19/01/2006 Prot.n.11/L/1246, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto di euro 3.954,23;
- con la stessa nota il professionista, invitava e diffidava l'Amministrazione a quantificare e corrispondere gli interessi a far data dal 4/01/2006;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura,la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 1.793,98,, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto corrisposto;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Campanelli non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto erogato con D.D. n. 496 del 23/06/2006), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 1.793,98 e, limitatamente ad euro 1.610,23, alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.: Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.793,98 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede:

- per l'importo di euro 1.610,23 mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- per l'importo di euro 183,75 mediante imputazione al Cap. 1315 del bilancio in corso;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
  - all'impegno della spesa complessiva di euro 1.793,98 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) e precisamente, quanto ad euro 1.610,23 con imputazione al cap. 1312, quanto ad euro 183,75 con imputazione al cap. 1315, entrambi del bilancio in corso;
  - alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.793,98 a favore dell'avv. Campanelli;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O."Liquida-

zione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 1.793,98, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Maria Domenica Campanelli per l'attività espletata nel giudizio in oggetto indicato;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 1.793,98, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 39/2011 art.12 co.2;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1885

Cont. 325/06/DL - Consiglio di Stato -Regione Puglia c/dr Aurelio Filippi Filippi, competenze professionali Avv. Giuseppe MACCHIONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 1593 del 09/10/2007, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'avv. Giuseppe Macchione per appellare dinnanzi al Consiglio di Stato la sentenza 1569/06 resa dal Tar Puglia Lecce nel giudizio dr. Aurelio Filippi Filippi c/R.P.

(Valore della controversia: Ideterminabile; Settore di spesa: Sport)

- Con la determinazione n. 734del21/11/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 1.633,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Consiglio di Stato con decisione 3970/11 del 07/06/2011, ha accolto l'appello condannando l'Appellato alla rifusione delle spese di giudizio e il recupero delle stesse è già stato attivato dall'Avvocato titolare del fascicolo.
- L'Avv. Giuseppe Macchione, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettere del 08/11/2006 e del 07/01/2012 per la rettifica dell'aliquota IVA, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 1.465,89 compreso CAP, IVA, Spese Esenti e detratto l'acconto percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la maggiorazione del 15% degli onorari stante l'esito favorevole applicando la riduzione del 10% proposta con la nota del 22/05/2012, in euro 1.448,17 comprensiva del CAP 4%, dell'IVA 21%, della ritenuta fiscale,

delle spese esenti e al netto dell'acconto computato in euro 1.633,99 e non già di euro 1.666,66 come detratto dal Legale officiato.

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.448,17 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Giuseppe Macchione, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con impinguamento del Cap. 1312 di pari importo.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.448,17 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 1.448,17 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'avv. Giuseppe Macchione;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.448,17 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1886

Contt. 3602/04/TO - Consiglio di Stato - Comune di Ascoli Satriano c/Regione Puglia, competenze professionali Avv. Giuseppe MACCHIONE, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con la D.G.R. 2048 del 30/10/2009, la Regione Puglia ha conferito mandato di difesa e rappresentanza all'avv. Giuseppe Macchione per resistere nel giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato promosso dall'Amm.ne Comunale di Ascoli Satriano per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Puglia Bari sez. III n. 822/08.

(Valore della controversia: euro 279.614,38; Settore di spesa: Lavori Pubblici)

- Con la determinazione n. 1173del24/11/2009 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di euro 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Consiglio di Stato con decisione 1788/10, previa sospensiva giusta ordinanza 3445/09, ha respinto il ricorso condannando il Ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
- L'Avv. Giuseppe Macchione, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con lettere del 15/04/2010 e del 08/01/2012 per la rettifica dell'aliquota IVA, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali presentando apposita nota specifica per l'importo di euro 12.726,80 compreso CAP, IVA e detratto l'acconto percepito.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata determinata ex officio, con la maggiorazione del 30% degli onorari stante l'esito favorevole con vittoria delle spese, applicando la riduzione del 10% proposta, dal Legale officiato, con la nota del 22/05/2012, in euro 11.472,63 comprensiva del CAP 4%, dell'IVA 21%, della ritenuta fiscale, ma al netto dell'acconto.
- Con la determina 1173/2009 risulta assunto un impegno per l'acconto già liquidato nonché una ulteriore spesa presuntiva di euro 7.866,51 che copre parzialmente la spesa in liquidazione, tale impegno soggetto alla perenzione amministrativa, conservato tra i residui passivi perenti del bilancio in corso, sarà riscritto con la conseguente determina di liquidazione delle competenze professionali spettanti.
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.472,63 relativa ai compensi professionali dovuti per l'attività difensiva svolta dall'avv. Giuseppe Macchione, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) con contestuale impinguamento del Cap. 1312 per euro 3.606,12 e la successiva iscrizione del residuo perento per euro 7.866,51.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 11.472,63 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad euro 3.606,12 relativo ai compensi professionali per l'attività svolta dall'Avv. Giuseppe Macchione;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 11.472,63 mediante la variazione di bilancio e quant'altro descritto nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, comma 2;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1887

Cont. n. 941/97/P. - Consiglio di Stato - REGIONE PUGLIA c/ DE VITIS Francesco. Competenze Avv. Nicola Stefanizzo. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 30/12/1997, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Nicola Stefanizzo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al Consiglio di Stato al fine di appellare la sentenza n. 86/98 resa dal TAR Puglia - Lecce;
- con deliberazione n. 4001 del 07/07/1997 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione la G.R. ha impegnato la spesa di euro 903,79 comprensivo di IVA e CAP quale acconto al prefato legale;
- la controversia si concludeva con ordinanza n. 660 del 05.05.1998 resa dal Consiglio di Stato che, accoglie l'appello proposto dalla Regione Puglia e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza impugnata, respinge l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado, L'avv. Stefanizzo, esaurita l'attività, con nota del 23.03.2009 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 2.755,89 oltre IVA e CAP;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha rideterminato ex officio l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Nicola Stefanizzo (*diritti non spettanti dinanzi alle magistrature superiori*), per una somma complessiva di euro 1.781,55 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 1.781,55, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Nicola Stefanizzo;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 1.781,55, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 1.781,55 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Nicola Stefanizzo, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di euro 1.781,55, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Nicola Stefanizzo in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dalla stessa espletata nel cont. n. 491/97/P. dinanzi al Consiglio di Stato ed ammontante ad euro 1.781,55.

3. Di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1888

Cont. n. 1998/04/B. - TAR Puglia Bari - RIZZI Francesco c/REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Emilio Toma. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 01/07/2004, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Emilio Toma l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia Bari nel giudizio proposto dal sig. Rizzi Francesco che, ha chiesto l'annullamento previa sospensione della deliberazione di G.R. n. 565 del 24.04,2004 recante approvazione dell'Accordo Integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta di cui al D.P.R. n. 272 del 28.07.2000 nelle parti in cui prevede le istituzioni delle zone carenti straordinarie ed in particolare istituisce quella con sede in Bitetto e, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
- con deliberazione n. 1602 del 28/10/2004 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione la G.R. ha impegnato la spesa di euro 600,00 comprensivo di IVA e CAP quale acconto al prefato legale;
- la controversia si concludeva favorevolmente per la Regione, con sentenza n. 300 del 28.10.2004 il TAR Puglia Bari respingeva il ricorso proposto dal Rizzi condannandolo al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 2.000,00, l'Avv. Emilio Toma e per esso lo "Studio Legale Toma Associazione Professionale Toma - Papa", esaurita l'attività, con nota dell'8.03.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per complessivi euro 6.080,64;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha rideterminato ex officio l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Emilio Toma e per esso lo "Studio Legale Toma Associazione Professionale Toma - Papa", pari alla somma complessiva di euro 5.626,96 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 5.626,96, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Emilio Toma e per esso lo "Studio Legale Toma Associazione Professionale Toma - Papa";

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 5.626,96, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.626,96 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Emilio Toma, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno della spesa, liquidazione e pagamento di euro 5.626,96, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Emilio Toma e per esso lo "Studio Legale Toma Associazione Professionale Toma - Papa" in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 1998/04/B. dinanzi al TAR Puglia Bari ed ammontante ad euro 5.626,96;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 35/2009;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1889

Cont. n. 700/96/CO. - Pretura di Milano - AMPLIFON S.p.A./REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Michele Cordola. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali"

e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 20/05/1996, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Michele Cordola l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi alla Pretura di Milano nel giudizio contro la soc. Amplifon S.p.A.;
- con deliberazione n. 1990 del 20/05/1996 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione n. 1990/96 la G.R. ha impegnato la spesa di euro 470,15 comprensivo di IVA e CAP quale acconto al prefato legale;
- la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione e l'Avv. Cordola, esaurita l'attività, chiedeva alla Regione Puglia con nota del 06/07/2006 il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 802,56;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Michele Cordola, pari alla somma complessiva di euro 853,94 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 853,94, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Michele Cordola;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 853,94, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 853,94 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'Avv. Michele Cordola, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l0bbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 853,94, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Michele Cordola in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 700/96/CO. dinanzi alla Pretura di Milano ed ammontante ad euro 853,94.

3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla

competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;

6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1890

Cont. n. 1131/1997/TO. - TAR Puglia Bari - CAMER S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Aldo Loiodice. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 13/05/1997, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Aldo Loiodice l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia innanzi al TAR Puglia - Bari nel giudizio proposto dalla Società CAMER S.r.l., per l'annullamento previa sospensiva del Decreto Assessorile n. 6/97 che ha sospeso l'efficacia dei due precedenti decreti di decadenza, per l'impianto di distribuzione carburanti "Darsena Fontanella", sita all'interno del porto di Gallipoli;
- con deliberazione n. 8399 del 16/11/1997 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;
- con la medesima deliberazione la G.R. ha impegnato la spesa di euro 1.567,19 comprensivo di IVA e CAP quale acconto al prefato legale;
- la controversia si concludeva favorevolmente per l'Amministrazione con sent. n. 276/08 resa dal TAR Puglia - Bari, l'Avv. Aldo Loiodice e per esso "Studio Legale Prof. Avv. Aldo Loiodice & Associati", esaurita l'attività, con nota del 04.07.2008, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di euro 7.113,24;
- l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Aldo Loiodice e per esso "Studio Legale Prof. Avv. Aldo Loiodice & Associati", pari alla somma complessiva di euro 7.309,91 (al lordo delle ritenute);
- si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi euro 7.309,91, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Aldo Loiodice e per esso "Studio Legale Prof. Avv. Aldo Loiodice & Associati";

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 7.309,91, ed alla connessa variazione del bilancio 2012;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 7.309,91 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Aldo Loiodice e per esso "Studio Legale Prof. Avv. Aldo Loiodice & Associati", si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e

contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 7.309,91, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Aldo Loiodice e per esso "Studio Legale Prof. Avv. Aldo Loiodice & Associati" in relazione all'incarico di rappresentanza e difesa dallo stesso espletato nel cont. n. 1131/97/TO. dinanzi al TAR Puglia - Bari - ed ammontante ad euro 7.309,91;
3. di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

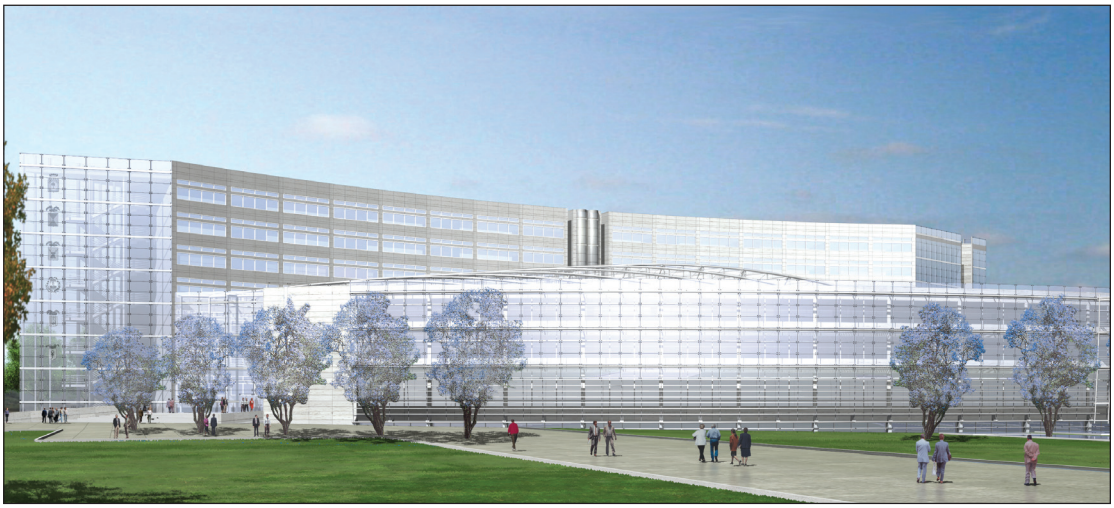

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza